

Sassi sul cammino sinodale

Una proposta per sgomberare dal *Codice* visioni ecclesiali medievali

Molte voci si sono levate per assicurarci che il Sinodo dei vescovi è un processo che, una volta avviato, non si fermerà,¹ ma in diverse diocesi esso è stato vissuto come una stagione, con un suo inizio e una sua fine. La fase «postsinodale» auspicata da papa Francesco, che dovrebbe condurci a un'Assemblea ecclesiale nell'ottobre 2028, secondo la lettera da lui indirizzata poco prima della sua morte al card. Grech,² è piuttosto sentita come un epilogo, un compimento di questa stagione.

La domanda che ora rimane è questa: che si tratti di un processo in corso o di una stagione quasi conclusa, quali sono i suoi effetti sulla vita e sulla struttura della Chiesa? Se è innegabile che a livello, per così dire, *affettivo*, il processo sinodale ha suscitato tante speranze, aperto tante prospettive pastorali e promosso tante conversioni verso una gestione comunitaria della realtà ecclesiale, resta invece da chiarire come si svilupperà sul piano *effettivo*.

«Conversione e riforma non sono sinonimi», ci ricorda François Odinet alla fine di un recente articolo³ in cui sostiene l'idea che il processo sinodale sia un processo d'apprendimento. Conclude la sua riflessione con queste domande: «Come prenderanno i cattolici la dimensione sistemica della sinodalità? Come percepiranno che la riforma condiziona la missione

della Chiesa in questo mondo? La questione rimane aperta».

Per passare dalla conversione alla riforma, ci proponiamo qui di identificare i nodi sistemici, le «pietre d'inciampo», cioè gli ostacoli che impediscono il cammino verso una Chiesa sinodale, per rimuoverli e spianare la strada.

Riferendosi al genocidio ruandese, il card. Roger Etchegaray († 2019), già presidente del Pontificio consiglio della giustizia e della pace (1988-1998) e in precedenza della Pontificia commissione *Iustitia et pax* (1984-1988), si chiedeva che cosa potesse ancora significare la missione quando sono i cristiani a uccidersi a vicenda. René Pujol lo testimonia nel suo recente libro pubblicato in Francia *Le synode c'est maintenant* (Il Sinodo è adesso).⁴

Il problema è che la mancanza di coerenza non riguarda solo i cristiani delle giovani Chiese del continente africano, ma anche tutti gli altri, ovunque nel mondo: per quanto tempo nel Vecchio continente ci siamo uccisi ferocemente a vicenda in nome della religione cristiana? Per quanti decenni i ferventi cristiani del Nord America hanno calpestato i diritti dei loro fratelli del Sud imponendo loro dittature di inaudita violenza? E ancora oggi, sotto i nostri occhi, fratelli cristiani si uccidono l'un l'altro sul suolo ucraino.

Vediamo capi di Stato dichiaratamente cristiani infrangere il diritto internazionale, bombardare civili su

«suolo nemico», o semplicemente calpestare i diritti degli oppositori sul proprio suolo nazionale: non è forse giunto il momento di chiarire meglio quale sia la missione della Chiesa di fronte a questa umanità sofferente? Dunque, per camminare insieme come fratelli e sorelle, siamo capaci di porre in essere le tappe concrete di una Chiesa sinodale?

Una logica di «divide et impera»

Per contribuire a questa dinamica di cambiamento, indicherò qui 10 «sassi sinodali», vere e proprie «pietre d'inciampo» presenti nel *Codice di diritto canonico* (CIC): 10 canoni che identifico come ostacoli alla costruzione di una Chiesa effettivamente sinodale.

Sono consapevole che ciascuno di questi 10 punti potrebbe essere oggetto di una trattazione più approfondita e argomentata, ma preferisco presentarli qui in modo sintetico, e lascio ogni indagine ulteriore al blog che ho dedicato a questo tema, ospitato nel sito web dell'associazione «Viandanti» (viandanti.org). Rimando poi a ulteriori sviluppi e riferimenti nelle mie precedenti pubblicazioni.⁵

Sottolineo inoltre che le proposte che seguono non sono il frutto di uno studio di diritto canonico, bensì le richieste di un pastore chiamato ad applicare questa materia nelle sue iniziative, e a testimoniare la coerenza tra

l'azione pastorale e il *Codice* vigente. Si tratta quindi di una proposta pastorale per la revisione (o l'abrogazione) di alcuni canoni o di semplici paragrafi che sembrano opporsi alla realizzazione di una Chiesa effettivamente sinodale.

Molte delle questioni che sollevano sono state affrontate nei circoli minori e richiamate nel *Documento finale* della II sessione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi,⁶ ma non vi è alcuna indicazione chiara che saranno discusse nel prossimo futuro e che il *Codice* verrà modificato nella direzione data.

Un'eventuale revisione del *Codice*, logica conseguenza della «riforma strutturale» prevista nel *Documento finale*, potrebbe senza dubbio liberare il cammino da questi ostacoli, ma, in attesa di una discussione più ampia, vorrei evidenziarli. Tanto più che lo stesso *Documento* afferma che il processo sinodale prevede due percorsi complementari: il «rinnovamento spirituale» e la «riforma strutturale», che dovrebbero «rendere la Chiesa più partecipativa e missionaria».⁷

Si tratta quindi, in definitiva, di un'indicazione precisa che rischia comunque di rimanere lettera morta, e dato che le difficoltà della conversione spirituale sono più accessibili di quelle relative alla riforma strutturale, perché necessariamente si esauriscono nell'arco di una vita, mentre le altre rimangono nelle nostre istituzioni, propongo di cominciare con queste «pietre d'inciampo», in modo da poterle discernere insieme.

Sono convinto che, se vogliamo realizzare una comunità sinodale, segno e strumento di comunione con Dio e di unità del genere umano (cf. *Lumen gentium*, n. 1), la riforma ecclesiale debba affrontare almeno questi 10 aspetti, che ora esaminerò uno per uno: il clericalismo nelle sue radici giuridiche; il ruolo subordinato dei laici; l'esclusività maschile del ministero ordinato; il potere «sovran» dei vescovi; l'anonimato della comunità parrocchiale; la piramide decisionale nelle strutture ecclesiastiche; la voce consultiva degli organismi di partecipazione pastorale; la possibilità di celebrare liturgie senza la partecipazio-

ne dei fedeli; l'uso ambiguo della nozione di «sudditi» nel *Codice di diritto canonico*; e infine l'assenza, nello stesso *Codice*, del servizio della carità come funzione ecclesiale fondamentale.

1. Le radici del clericalismo: can. 129, § 1

«Sono abili alla potestà di governo (...) coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto»: così recita il primo paragrafo del can. 129 del *Codice*. Questo è il vero fondamento del clericalismo, poiché la sua interpretazione letterale giustifica qualsiasi forma di supremazia del clero sui laici e sui religiosi.

Questa legge separa, all'interno dello stesso popolo, coloro che sono idonei al potere da coloro che non lo sono; giustifica così una casta privilegiata, separata dalle altre. Tale decisione non ha alcun fondamento evangelico e dovrebbe essere completamente rimossa dal diritto canonico se vogliamo costruire una Chiesa sinodale di fratelli e sorelle con la stessa dignità filiale.

La «potestà di giurisdizione», che questo canone ricorda essere «per istituzione divina», non coincide con il «potere di ordine» che è attribuito ai ministri ordinati: questo legame è frutto di una decisione arbitraria del legislatore, che esclude così dal governo della Chiesa buona parte del popolo di Dio.

Tale esclusione resta quindi ingiustificata: non vi è alcuna ragione che impedisca a qualsiasi membro della comunità ecclesiale di ricevere questo potere e di esercitarlo, in nome del battesimo, della confermazione e della comunione che ha ricevuto e che lo rende capace di partecipare alla vita del popolo di Dio in tutte le sue necessità, compreso il suo governo: il corpo di Cristo che il fedele condivide con i suoi fratelli e sorelle gli conferisce questa attitudine proprio in funzione del mistero eucaristico. Mantenere questo canone, nella sua attuale formulazione, costituisce un serio ostacolo all'effettiva realizzazione di una Chiesa sinodale, perché divide il popolo di Dio anziché unirlo.

2. Il ruolo subordinato dei laici: can. 129, § 2

«Nell'esercizio della medesima potestà i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto»: questo è il secondo paragrafo del can. 129. Non si tratta di una «correzione» del primo, intesa a ridurre il potere del clero, ma semplicemente di un corollario che giustifica la separazione di coloro che sono idonei al potere da coloro che non lo sono.

Infatti, ammettendo i fedeli laici a cooperare al potere clericale, come appena affermato, si stabilisce il ruolo subordinato dei laici rispetto al clero, poiché possono solo cooperare, e in definitiva il carattere ministeriale della Chiesa si riduce a una semplice iniziativa di cooptazione da parte dei leader clericali.

In una Chiesa sinodale è la comunità nel suo insieme che è chiamata a identificare i carismi dei suoi membri per affidare loro un ministero, e questo processo non può essere ridotto al solo esercizio del potere di governo del ministro ordinato.

Va aggiunto che la cooperazione evocata da questo canone non è specificata: può andare dal coinvolgimento nelle dinamiche di governo alla semplice messa in pratica di una determinata decisione; dovrebbe invece essere collegata al carattere ministeriale, o di servizio, di tutti i poteri nella Chiesa.

Gesù aveva le idee chiare in merito: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve» (Lc 22,25s).

Se dunque il ministero di governo non è finalizzato al comando e non deriva direttamente dall'ordinazione, il ruolo subordinato dei laici è in definitiva ingiustificato.

3. L'esclusività maschile del ministero ordinato: can. 1024

«Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile»: il can. 1024 è diventato il paradigma non della fe-

deltà alle origini della Chiesa, ma della pesantezza anacronistica del patrimonio istituzionale, un vero ostacolo alla riunificazione del popolo di Dio.

Se i dodici apostoli erano uomini, non c'è motivo per cui i loro successori non possano essere anche donne; anzi, tra i 72 discepoli inviati da Gesù in missione (cf. Lc 10,1-20) è più che probabile che ci fossero donne, dato che ve ne erano molte tra i suoi discepoli (cf. Mc 15,41 e Lc 8,3).

Questo canone erige un muro di separazione tra i discepoli basato su una visione culturale tipica di una certa epoca, più che su un'ingiunzione evangelica. Eliminare questa restrizione significherebbe abbattere il muro che separa i fedeli tra loro, e basterebbe cambiare una sola parola: invece di «uomo» (*vir* nel testo latino) si potrebbe semplicemente scrivere «fedele» (*christifidelis*), e il canone manterrebbe il suo pieno significato.

Si potrebbe forse discutere sul fatto che il *Codice* ponga il battesimo come unico prerequisito per l'accesso all'ordinazione; richiedere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione, e in particolare la comunione, dato che per essere ordinati al servizio della Chiesa, sacramento dell'unità, bisogna innanzitutto essere al servizio della comunione, non sarebbe sbagliato. Ma, in realtà, i canoni successivi hanno il compito di fornire un quadro esaustivo dei requisiti richiesti agli ordinandi, per cui ci si può limitare al battesimo come condizione di base.

La vera questione fondamentale, che rimane ineludibile, è l'appartenenza alla comunità, piuttosto che il sesso o il primo sacramento richiesto. Escludendo gran parte dei fedeli dall'ordinazione, questo canone divide e separa l'unico popolo di Dio anziché unirlo: è quindi contrario al cammino sinodale.

4. Il potere «sovrano» dei vescovi: can. 381, § 1

«Compete al vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale»: questo è il canone

che stabilisce la «sovranità» del vescovo nella sua diocesi.

La comunione prevista dalla sinodalità richiede un grado di fraternità o sororità che questo canone impedisce: è impossibile essere allo stesso tempo fratello e figlio di qualcuno. Tuttavia, questo canone attribuisce al vescovo una vera funzione paterna, diversa da quella di ogni altro fratello in Cristo: egli ha tutta la potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria (cf. can. 391, § 1) ed è l'unico rappresentante della sua diocesi (cf. can. 393). Il sistema di governo stabilito da questo canone corrisponde al modello istituito da una monarchia assoluta.

Non è prevista alcuna forma di gestione partecipativa del potere, e questa sarebbe molto più coerente con la *governance* sinodale: un sistema di controllo efficace e partecipativo consentirebbe l'applicazione del criterio di sussidiarietà proprio della dottrina sociale. Qualsiasi possibilità di mitigare questo modello di gestione, attraverso l'istituzione di organismi di partecipazione pastorale (consiglio episcopale, consiglio presbiterale, consiglio pastorale) può rappresentare solo un rimedio palliativo, poiché tali organismi svolgono solo un ruolo consultivo e sono meramente espressione della volontà del vescovo (salvo diversa decisione da parte sua).

Se vogliamo costruire una Chiesa sinodale, dobbiamo rendere partecipativa la gestione della Chiesa locale modificando questo canone e i suoi corollari. Il potere del vescovo non può essere «assoluto», perché nella Chiesa tutto è relativo all'unico Maestro (cf. Mt 23,8), come vedremo a proposito della nona «pietra d'inciampo».

5. L'anonimato della comunità parrocchiale: can. 518

«Come regola generale la parrocchia sia territoriale, tale cioè che comprenda tutti i fedeli di un determinato territorio»: con questo canone il *Codice* rettifica e annulla quanto affermato nel can. 515, § 1, che definisce la parrocchia come una «determinata comunità di fedeli».

Piuttosto che chiarire questa definizione e trarne conseguenze giuridiche, il *Codice* preferisce tornare al criterio della giurisdizione territoriale, che impone alla parrocchia una fisionomia geografica e obbliga i fedeli a una dipendenza automatica, in base alla residenza, come in qualsiasi amministrazione civile.

Ciò priva la comunità parrocchiale della possibilità di costituirsi come soggetto pastorale, con i suoi rappresentanti e i suoi organi di partecipazione e gestione pastorale. Conserva quindi solo l'identità di un'assemblea domenicale anonima e mutevole, in un territorio definito a livello amministrativo.

Tuttavia nella nostra attuale cultura della mobilità la residenza non può più essere considerata l'unico criterio di partecipazione ecclesiale, come lo era nell'epoca rurale; è necessario stabilire un criterio basato su relazioni umane di scelta e prossimità, che determinino la costituzione di vere cellule fondamentali della vita ecclesiale.

Per costruire una Chiesa sinodale la parrocchia dev'essere stabilita nella sua identità giuridica di «comunità di fedeli», o di insieme di comunità, e non semplicemente di territorio. Diventa cioè necessario dotare la «comunità di fedeli» di personalità giuridica e darle la capacità di nominare i propri rappresentanti. In assenza di un chiaro meccanismo di rappresentatività, i fedeli rimangono una massa anonima, e l'unica persona a essere legalmente riconosciuta rimane il parroco, indipendentemente da qualsiasi sforzo possa fare per coinvolgere tutti nell'animazione liturgica o nella partecipazione ai consigli o alle *équipe* pastorali.

6. La piramide decisionale: can. 532

«Il parroco rappresenta la parrocchia (...) in tutti i negozi giuridici»: come il vescovo nella sua diocesi (cf. can. 393), così il parroco è stabilito dal *Codice* come unico rappresentante della parrocchia. Anche questo paragrafo invalida la definizione di parrocchia come «comunità di fedeli».

(can. 515, § 1): invece di specificarne la personalità giuridica (come rilevato nel can. 515, § 3), il *Codice* preferisce affidare al solo parroco la rappresentanza della comunità parrocchiale, seguendo l'antico criterio gerarchico delle società feudali.

L'assenza di qualsiasi prospettiva di gestione partecipativa è lampante: è inutile parlare quindi di sinodalità se la comunità dei fedeli scompare «in tutti i negozi giuridici».

Per rendere efficace la sinodalità ecclesiale, bisogna innanzitutto partire dalla concretizzazione della natura comunitaria della Chiesa locale, giuridicamente riconosciuta con la gestione partecipativa del suo governo. Gli esempi nella società civile abbondano: quante aziende o associazioni sono gestite da un consiglio d'amministrazione e rappresentate da un presidente eletto dai suoi membri! Inoltre, la democratizzazione del processo decisionale non impedisce l'esercizio dell'autorità da parte del parroco (o del vescovo), ma piuttosto lo esplicita nella sua funzione ministeriale, come garante della fedeltà al Vangelo e della tradizione ecclesiale, senza tuttavia concentrare nelle sue mani ogni potere e ogni rappresentatività.

E a questo livello che distinguiamo una società (a gestione gerarchica piramidale) da una comunità (a gestione sinodale partecipativa). Se questo ostacolo non viene rimosso, qualsiasi processo sinodale è destinato al fallimento.

7. La voce consultiva: can. 536, § 2

«Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal vescovo diocesano»: mentre a livello amministrativo il parroco è tenuto a istituire un consiglio per gli affari economici (can. 537), regolato dal diritto canonico e dalle disposizioni diocesane, a livello pastorale il parroco non è tenuto a nominare un consiglio, a meno che il vescovo non lo ritenga opportuno.

Questa mancanza di rigore per gli «affari pastorali», rispetto agli «affari» in genere, è un buon indicatore

della poca considerazione che il diritto canonico riserva all'attività pastorale. In ogni caso, per evitare qualsiasi confusione, il *Codice* ribadisce che sia a livello amministrativo che pastorale «il disposto del can. 532» rimane inalterato (can. 537); il che conferma che l'unico rappresentante della parrocchia è il parroco.

La voce consultiva conferisce perciò ai due consigli un ruolo molto ambiguo, che va dalla semplice collaborazione occasionale all'insignificanza. Inoltre, se il vescovo non è tenuto a costituire un consiglio pastorale diocesano, a meno che «lo suggerisc[a] la situazione pastorale» (can. 511), tanto più il parroco non è tenuto a nominare un consiglio e a tenerne conto: in ogni caso, la voce consultiva non consente di prendere decisioni. Un approccio sinodale è quindi impossibile senza modificare questa prospettiva di unilateralismo clericale negli affari ecclesiali.

8. Liturgia senza fedeli: can. 837, § 2

«Le azioni liturgiche, per il fatto che comportano per loro natura una celebrazione comunitaria, vengano celebrate (...) con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli»: se il secondo paragrafo del can. 837 fosse tutto qui, sarebbe perfetto, ma c'è un inciso che invalida tutto: «quando ciò è possibile». Dopo aver proclamato chiaramente che «le azioni liturgiche non sono azioni private» (can. 837, § 1) e che è il «popolo santo» a celebrare, sotto l'autorità dei vescovi, e dopo aver dichiarato che queste azioni «appartengono all'intero corpo della Chiesa» e persino che «i singoli suoi membri poi vi sono coinvolti in diverso modo, secondo la diversità degli ordini, delle funzioni e dell'effettiva partecipazione», tutto viene abbandonato con questo inciso disarmante, che annulla la forza di quanto appena affermato: ancora una volta si stabilisce una tappa importante ma, allo stesso tempo, la si svuota del suo carattere obbligatorio, lasciandola facoltativa.

Se la liturgia è un'azione di tutto il popolo, la presenza e la partecipazio-

ne dei fedeli non possono essere facoltative. L'eucaristia è un servizio alla comunione sinodale e mai un potere esclusivo di chi può presiederla da solo.

In una liturgia individualizzata il carattere comunitario viene svuotato della sua portata effettiva: papa Francesco ha affermato che la liturgia si esprime con il «noi», e tutto ciò che proviene dall'«io» è diabolico.⁸

Come possiamo promuovere una Chiesa sinodale che prevede delle liturgie individuali?

9. Territorio e «sudditi»: can. 87, § 1

«Il vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli (...) dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi»: l'uso della nozione di «sudditi» in questo canone (ma si ritrova anche nei cann. 91, 136, 618, 630, 862, 885 ecc.) è sintomatico di una visione feudale della Chiesa piuttosto che sinodale.

I sudditi sono assimilati al territorio, quindi sono membri della comunità ecclesiale non per loro scelta, ma per una semplice ragione di stato civile. Inoltre, quando parliamo di «sudditi», presupponiamo necessariamente la presenza di «sovrani»: come possiamo allora affermare che in questo stesso popolo «vige fra tutti una vera uguaglianza», come leggiamo al n. 32 della costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*? Dove si manifesta questa uguaglianza? Se siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, dice Gesù (cf. Mt 23,8).

Allora perché il *Codice* prevede dei sudditi nella struttura ecclesiale? Se uno solo è il nostro Maestro (cf. sempre Mt 23,8), come possiamo considerare la gerarchia ecclesiastica stratificata in questo modo?

Per proseguire il nostro cammino sinodale, dobbiamo riformulare questo canone e tutti gli altri che prevedono una Chiesa in forma societaria, stratificata in sovrani e sudditi, piuttosto che una comunità di fratelli e sorelle che riconoscono un unico Padre, «quello del cielo» (Mt 23,9).



10. La carità scomparsa: can. 375, § 1

«I vescovi (...) sono costituiti pastori nella Chiesa perché siano anch'essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo»: questo il testo del primo paragrafo del can. 375, che apre il capitolo dedicato ai vescovi. Le tre funzioni che questo canone attribuisce loro sono quelle della catechesi (dottrina), della liturgia (culto) e del governo.

Riguardo alla funzione di governo, la *Lumen gentium* raccomanda che «il vescovo (...) tenga innanzi agli occhi l'esempio del buon Pastore, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per le pecore», «abbia cura di loro con la preghiera, la predicazione e ogni opera di carità» e che «la sua sollecitudine si estenda anche a quelli che non fanno ancora parte dell'unico gregge» (n. 27).

Questa enfasi sulle opere di carità, tuttavia, sembra essere scomparsa dal *Codice*, a favore della sola funzione di governo. Pur essendo uno dei tre compiti fondamentali della Chiesa, insieme alla catechesi e alla liturgia, la carità non compare nemmeno tra i presupposti richiesti ai candidati

all'episcopato (cf. can. 378, § 1), e se il *Codice* dedica il III e il IV libro alle altre due funzioni, la carità è scomparsa; non esiste un libro che tratti di questa funzione.

Già Benedetto XVI aveva segnalato questa lacuna: «Il *Codice di diritto canonico*, nei canoni riguardanti il ministero episcopale, non tratta espressamente della carità come ambito specifico dell'attività episcopale».⁹

Sorprende in effetti notare che la legge fondamentale della vita cristiana sia così poco sviluppata nel *Codice* e nel ministero dei pastori... Come possiamo costruire una Chiesa sinodale senza un'adeguata definizione del servizio della carità in tutte le sue implicazioni, soprattutto nel suo rapporto con la funzione di governo?

Dalla società perfetta alla comunità sinodale

Ecco le 10 «pietre» che vorrei vedere sottoposte al discernimento sinodale, ma soprattutto che vorrei vedere modificate, perché rivelano l'eredità preconciliare di una visione ecclesiale di società perfetta piuttosto che di comunità sinodale. Nella loro formulazione attuale esprimono ancora la lo-

gica ecclesiale societaria e stratificata ereditata dalla struttura feudale.

Il Sinodo ci invita a passare da una visione ecclesiologica di società gerarchica a una prospettiva molto più comunitaria, ma questo cambiamento non può avvenire se non si rivede la struttura giuridica della Chiesa, dove la comunità è ancora un elemento sconosciuto, e il servizio della carità, che ne è il fondamento, non viene nemmeno menzionato.

Questo è un momento delicato, abbiamo bisogno di segnali chiari di coesione e di una ferma volontà di andare avanti, di proseguire il processo avviato dal Sinodo. Eppure i 10 gruppi di studio (*Regno-doc.* 7, 2024, 196), che avrebbero dovuto presentare le loro relazioni entro la fine di giugno, sono in ritardo a causa della morte di papa Francesco, secondo quanto dichiarato dalla Segreteria generale del Sinodo. Chiedono altri 6 mesi.

In attesa dei frutti di questo importante lavoro, vorrei offrire questa riflessione, che non ha la pretesa di proporre soluzioni, ma semplicemente di richiamare l'attenzione sulla necessità di rendere efficace il processo sinodale con riforme strutturali, che incidano sull'attuale quadro giuridico ecclesiale.

Insomma, per passare dalla conversione alla riforma, prima o poi sarà necessario prendere in mano la struttura istituzionale con il suo apparato legislativo che la inquadra, e quindi il *Codice di diritto canonico*. Le questioni che pongo in questo articolo mi sembrano importanti e, ripeto, vengono qui rapidamente delineate per suggerire una visione d'insieme.

Cesare Baldi*

* Don Cesare Baldi, dopo essere stato missionario in Ciad, Costa d'Avorio e Algeria, è attualmente direttore dell'Istituto pastorale di studi religiosi dell'Università cattolica di Lione.

¹ Cf. ad esempio R. LUCIANI, S. NOCETI, *Un cammino che genera un popolo. Il Sinodo sulla sinodalità spiegato a tutti*, Messaggero, Padova 2025; C. THEOBALD, *Un concilio in incognito? Il sinodo, via di riconciliazione e di creatività*, EDB, Bologna 2024; N. BECQUART, «La sinodalità, un cammino di conversione comunitaria», in *La Rivista del clero italiano* (2021) 5, 361-369.

² FRANCESCO, *Lettera sul processo d'accompagnamento della fase attuativa del Sinodo*, 15.3.2025, bit.ly/4gPur8b; cf. *Re-blog.it*, 23.3.2025, bit.ly/3Wjgjud.

³ F. ODINET, «Le synode "pour une Église synodale": relecture d'un apprentissage», in *Nouvelle revue théologique* 147 (2025) 3, 386-400, qui 399.

⁴ R. POIJOL, *Le synode c'est maintenant. L'héritage du pape François*, Salvator, Paris 2025, 24.

⁵ Cf. in particolare il mio ultimo libro sull'attività pastorale: *Il popolo è la Chiesa. La comunità: soggetto pastorale delle funzioni regale, sacerdotale e profetica* (Paoline, Milano 2024), ma anche la mia ricerca sull'attività missionaria, *Riunire i dispersi. Lineamenti di pastorale missionaria* (Tab edizioni, Roma 2021).

⁶ FRANCESCO, XVI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione*, 26.10.2024; *Regno-doc.* 21, 2024, 647.

⁷ *Ivi*, n. 28; *Regno-doc.* 21, 2024, 653.

⁸ Cf. FRANCESCO, *Discorso ai docenti e agli studenti del Pontificio istituto liturgico*, 7.5.2022, bit.ly/3IIns4h.

⁹ Cf. BENEDETTO XVI, lettera enciclica *Deus caritas est* sull'amore cristiano, 25.12.2005, n. 32; *EV* 23/1595.